



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE: Ecologia ed Ambiente – Aree Protette e Parco Naturale
Terra delle Gravine

Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale

Cod. Amm. : p_ta
N. Prot. : 0031277
Data Prot. : 13-10-2017 10:58:51

Trasmissione a mezzo PEC

Destinatari in calce



OGGETTO: Procedura di AIA - Balice Distillati - Impianto di depurazione per il trattamento delle borlande in uscita dal proprio ciclo lavorativo di distillazione, nonché di rifiuti di produzione terza da filiera dell'industria agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia elettrica - Codice IPPC: 5.3 – Z.I. Mottola (TA) – Convocazione della Conferenza di Servizi

In allegato alla presente si invia verbale della Conferenza di Servizi svolta in data 12 ottobre u.s. presso la scrivente Provincia di Taranto.

Si allega, altresì, il parere dell'ASL SISP (prot 166023 del 11.10.2017, prot. provincia n. 31222 del 13.10.2017) pervenuto successivamente alla chiusura dei lavori della conferenza.

La presente viene inviata anche alla Regione Puglia, Servizio Lavori Pubblici (già invitata alle prime due conferenze di servizi) e al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, al fine dell'individuazione dell'ente gestore del "Canale Franco" – corpo idrico ricettore della scarico dei reflui di processo – per l'ottenimento di eventuale null osta allo scarico nel predetto canale e/o opportune condizioni e prescrizioni per l'esercizio dello stesso. A tal fine si riporta ai citati enti il link dove poter consultare la documentazione tecnico-progettuale e procedimentale: <http://www.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/balice-distillati-srl-procedura-di-autorizzazione-integrata-ambientale-titolo-iii-bis-d-lgs-n-152-2006>

Cordiali saluti

** Il Responsabile del Procedimento
Funzionario P.O.
ing. Aniello Polignano*

* firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 d. lgs. 39/1993

Balice Distillati Srl
Area Pip San Basilio - 74017 MOTTOLA (TA)
PEC: balicedistillatisrl@pec.it

Al Sindaco del Comune di Mottola
PEC: protocollo@pec.comune.mottola.ta.it

Comune di Mottola Settore Urbanistica
PEC: urbanistica@pec.comune.mottola.ta.it

Consorzio gestione servizi del P.I.P. di San Basilio
PEC: coges@pec-pmi.it

**Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e paesaggio –
Sezione Autorizzazioni Ambientali**
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio
– Sezione Ciclo rifiuti e bonifica
PEC: serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e
paesaggio – Sezione Urbanistica
PEC: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e
paesaggio – Sezione Lavori Pubblici
PEC: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente
Sezione Risorse Idriche
PEC: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Arpa Puglia
Direzione Generale e scientifica - Bari
PEC: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
PEC: dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia – Dap Taranto
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ASL TA/1 - SISP U.O. Massafra-Mottola-Statte-Palagianò
PEC: dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
PEC: sisp_massafra.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

ASL TA/1 - Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di
lavoro (SPESAL)
PEC: dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Ispet. Dip. delle Foreste
PEC: servizioforeste.taranto@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Bacino della Puglia
PEC: segreteria@pec.adb.puglia.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici e paesaggistici della Puglia Province di Lecce, Brindisi, Taranto
PEC: mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto
PEC: com.taranto@cert.vigilfuoco.it

AQP SpA
PEC: mat.taranto@pec.aqp.it

Ager Puglia
Via Gentile 52, 70126 Bari
PEC: commissarioadactarifiuti@pec.rupar.puglia.it

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara
pec: bonificastornaratara@pec.it



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

OGGETTO: Procedura di AIA - Balice Distillati - Impianto di depurazione per il trattamento delle borlande in uscita dal proprio ciclo lavorativo di distillazione, nonché di rifiuti di produzione terza da filiera dell'industria agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia elettrica - Codice IPPC: 5.3 - Z.I. Mottola (TA) - Convocazione della Conferenza di Servizi

Si premette che, con nota prot 9546/A del 24.02.2015, la società "BALICE DISTILLATI S.r.l." presentava domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in oggetto. Si precisa che l'istanza scaturisce dall'entrata in vigore del D.Lgs n.46/2014, che ha modificato ed integrato il D.Lgs n.152/2006, il quale ha esteso la tipologia di impianti assoggettati al regime dell'AIA. L'impianto de quo era in precedenza assoggettato all'autorizzazione ex art. 208 d.Lgs n.152/2006 (autorizzazione unica per gli impianti di gestione rifiuti).

In data 15 Giugno 2015 si è svolta la prima conferenza di servizi, nel corso della quale si è discusso del progetto de quo con l'acquisizione delle valutazioni degli enti e soggetti convocati.

Successivamente, a valle della presentazione della documentazione integrativa (trasmessa dal proponente con le note ns prot 60488/A del 10.12.2015 e prot provincia 63178/A del 28.12.2015) si è svolta una seconda riunione della conferenza di servizi in data 24.02.2016 con verbale successivamente inviato con la nota prot 9727 del 25.02.2016.

Ciò posto, atteso che è stato acquisito, altresì, il parere del Comitato Tecnico Provinciale, istituito ai sensi della L.R. 30/86, al fine della conclusione dell'iter procedimentale previsto dal d.Lgs n.46/2014 per gli impianti esistenti, la Provincia convocava per il giorno **Giovedì 12 Ottobre 2017 alle ore 11:00**, presso la sala riunioni (2° piano) - della Provincia di Taranto - Settore Ecologia ed Ambiente, sita in Via Anfiteatro n.4 (Palazzo del Governo), l'odierna Conferenza di Servizi relativamente al procedimento in premesso esplicitato.

Si precisa che l'intera documentazione tecnica, il verbale della precedenti conferenze, gli elaborati integrativi trasmessi e gli approfondimenti istruttori del Comitato Tecnico Provinciale, sono stati resi consultabili sul sito web della Provincia di Taranto sull'apposito link in precedenza comunicato.

Con la predetta comunicazione di convocazione della conferenza di servizi odierna sono stai convocati i seguenti Enti e/o soggetti competenti:

| Enti ed Amministrazioni invitati | Note |
|---|-----------------------------------|
| Comune di Mottola - Sindaco | Assente |
| Comune di Mottola - Settore Urbanistica | Assente |
| A.R.P.A. PUGLIA | Assente (è pervenuta nota/parere) |
| ASL TA/1 - Dipartimento di Prevenzione - SISP Massafra | Assente |
| ASL TA/1 - Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (SPESAL) | Assente |

| | |
|--|----------------------------|
| Regione Puglia - Servizio Urbanistica | Assente |
| Regione Puglia – Servizio Valutazioni Ambientali | Assente |
| Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche | Assente |
| Regione Puglia – Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica | Assente |
| Soprintendenza per i beni Archeologici e paesaggistici per le Province di Br-Le-Ta | Assente |
| Regione Puglia – Ispettorato Ripartimentale per le Foreste | Assente |
| Autorità di Bacino della Puglia | Assente |
| Ager Puglia | Assente |
| Aqp Srl | Assente |
| Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco | Assente (è pervenuta nota) |
| Consorzio gestione servizi del P.I.P. di San Basilio | Assente |
| Proponente: Balice Distillati srl | Presente |

E' presente il funzionario del Settore Responsabile del Procedimento ing. Aniello Polignano

Constatata:

- l'assenza degli Enti, come sopra indicato;
- la presenza dei rappresentanti degli Enti invitati, come risulta dalla Scheda di registrazione presenze ("allegato "A"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Per quanto sopra espresso si dichiara aperta la seduta alle ore 11:30.

Il responsabile del procedimento della Provincia dà lettura del parere di Arpa Puglia, pervenuto via Pec (n.61404 del 12/10/2017 – prot provincia 31146 del 12.10.2017), nonché la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto che, con nota prot. 12750 del 22.09.2017, richiama quanto già riportato nel precedente parere prot. 6216 del 05.06.2015

Dopo lettura del parere Arpa pervenuto in data odierna, la proponente ritiene di dover rilevare che è oggetto del procedimento è l'istanza di AIA ex 46/2014 per gli impianti ed attività esistenti, sicchè non vi sono nuove opere e realizzazioni che rientrino nell'istanza per cui è pendente il procedimento.

Per cui ogni riferimento contenuto nel predetto parere di Arpa, ad opere che ci si proporrebbe di realizzare in futuro (es. 3° digestore) è da intendersi errato perché non contemplata la richiesta di autorizzazione a realizzare queste opere nell'istanza per la quale è pendente il presente procedimento.


Tanto precisato, la proponente ritiene di dover puntualizzare con un successivo documento di chiarimenti, gli aspetti osservati da Arpa in relazione al piano di monitoraggio e controllo di competenza della stessa Arpa Puglia.

Ogni altro aspetto che sia estraneo al P.M.C, invece, è stato già oggetto di ogni chiarimento utile nella pregressa corrispondenza e produzione di atti e documenti, anche in relazione agli approfondimenti istruttori richiesti dal Comitato Tecnico Provinciale, organo di supporto istruttoria all'autorità competente Provincia di Taranto.


Ciò posto, il responsabile del procedimento, visti gli esiti del procedimento istruttorio, valutata la documentazione prodotta nel corso del procedimento e gli esiti delle valutazioni del Comitato Tecnico Provinciale quale organo di supporto tecnico della scrivente Autorità Competente, ritiene necessario che il proponente riscontri quanto dettagliatamente riportato da Arpa Puglia relativamente gli aspetti afferenti il piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi di quanto statuito dall'art. 29 quater comma 6 del d.Lgs n.152/2006 che così recita: “Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.”

La Conferenza si chiude alle ore 14:00

L.C.S. dai presenti.



A series of handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The signatures are cursive and vary in length and complexity. The first signature is the longest and most elaborate. The second signature is shorter and appears to be 'Luigi'. The third signature is a simple horizontal line. The fourth signature is 'Spence de Gama'. The fifth signature is a stylized 'S'. The sixth signature is 'Pelle G'. The seventh signature is 'W. Stegano'.



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE Ecologia ed Ambiente - Aree Protette -
Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine".

FOGLIO PRESENZE CONFERENZA DI SERVIZI

12/10/2017

Oggetto: Procedura di AIA - Balice Distillati - Impianto di depurazione per il trattamento delle borlande in uscita dal proprio ciclo lavorativo di distillazione, nonché di rifiuti di produzione terza da filiera dell'industria agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia elettrica - Codice IPPC: 5.3 - Z.I. Mottola (TA) - Convocazione della Conferenza di Servizi


| Ente | Rappresentante (cognome e nome) | Qualifica | Firma | Fax - tel | e-mail |
|--|------------------------------------|-----------|-------|-----------|--------|
| Provincia di Taranto | Ing. Aniello Polignano | Numero | | | |
| Comune di Mottola | | | | | |
| Arpa Puglia | | | | | |
| Regione Puglia Valutazioni Ambientali Urbanistica Ciclo rifiuti e Bonifica Risorse Idriche | | | | | |
| AQP Srl | | | | | |



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE Ecologia ed Ambiente - Aree Protette -
Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"
Protezione Civile

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dipartimento di Prevenzione - SISP | | | | | | | |
| Regione Puglia - Ispettorato dip. delle foreste | | | | | | | |
| Autorità di Bacino della Puglia | | | | | | | |
| Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio | | | | | | | |
| Consorzio gestione servizi del P.I.P. di San Basilio | | | | | | | |
| Vigili del Fuoco | | | | | | | |
| Asl- SPESAL | | | | | | | |
| Ager Puglia | | | | | | | |
| Balace distillati Srl | C. GIUSEPPE COVIELLA (RAPP. LEGALE) Raffaella PANNAECIULLI (consulente) GIANNAROLA SECONI (CONSULENTE LEGALE) SERGIO FIURRO (DIR. AMBANTE) GIUSEPPE GREGGARDI (GR. AMB.) MASSIMO GIUSEPPE (CONSULENTE) LUIGIA DE GENNARO (CONSULENTE) PIETRO LUIGI (CONSULENTE) | |        | | | | |



Documento firmato digitalmente

Co.Ge. = AIA_025

Spett.le **PROVINCIA DI TARANTO**
Servizio A.I.A.
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per impianto esistente della BALICE DISTILLATI di trattamento rifiuti, ubicato in Mottola, Area P.I.P. San Basilio. Nota Provincia di Taranto prot. PTA/2017/0025258/P del 19/09/2017 - Parere ARPA.

Si trasmette con la presente il parere di competenza per la riunione della Conferenza dei Servizi, convocata il 12 ottobre 2017, nell'ambito del procedimento in oggetto.

Distinti saluti.


Il Direttore del DAP
Dott.ssa *Maria Spartera*

*PROV. PROVINCIA
N. 31146 DEL 12/10/2017.*

1

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



Co.Ge. = AIA_025

ARPA PUGLIA
c.a. Direttore Dipartimento di Taranto

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per impianto esistente della BALICE DISTILLATI di trattamento rifiuti, ubicato in Mottola, Area P.I.P. San Basilio. Nota Provincia di Taranto prot. PTA/2017/0025258/P del 19/09/2017 - Parere ARPA.

Si trasmette con la presente il parere di competenza per la riunione della Conferenza dei Servizi, convocata il 12 ottobre 2017, nell'ambito del procedimento in oggetto scaturita dall'esame della documentazione integrativa trasmessa dal proponente a seguito della prima CdS del 15/06/2016 e successiva CdS del 24/02/2016 pubblicata sul sito istituzionale della Provincia.

OSSERVAZIONI SU RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA_Rev. 17/11/2015

1) Il riscontro fornito dal gestore alla richiesta ARPA di chiarimenti sulla qualificazione normativa/giuridica dei materiali in ingresso (rif. a quanto riportato alle pagg. 5, 6, 19 e 20 della relazione¹) è confuso, a tratti incongruente e, comunque, non supportato da idonee informazioni sulle modalità di attestazione e controllo dei requisiti di dette materie (motivo per cui era stato richiesto con il parere ARPA a verbale della CdS del 15 giugno 2015 se lo stabilimento avesse adottato un Sistema per il controllo di tale aspetto) imposti dalla normativa nazionale ed europea di riferimento vigente alla data odierna, da richiamarsi.

Si rammenta a tal fine che in GU. n. 38 del 15/02/2017 è stato pubblicato il **DM Ambiente n. 264 del 13/10/2016** recante «*Criteria indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse "residuali" come sottoprodotti e non come rifiuti – Articolo 184-bis comma 2, Dlgs 152/2006*», successivamente oggetto di chiarimenti interpretativi ed operativi da parte della **Circolare MATTM 30 maggio 2017, n. 7619** intitolata «*Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264*»

Stesse problematiche sopra evidenziate sussistono riguardo ai sottoprodotti in output dal trattamento operato nello stabilimento (indicati impropriamente nella documentazione trasmessa dal proponente a volte come "prodotti finiti" e altre volte come "sottoprodotti finiti", locuzione quest'ultima inesistente nella vigente normativa; rif. a pagg. 6-10, pag. 15 punto 7 e pagg. 19-21 della relazione).

E' bene ricordare all'uopo che **MPS (Materie Prime Secondarie)², End of Waste (art. 184-ter T.U.A.) e Sottoprodotti (ex art. 183 lettera qq e art. 184-bis, comma 1, del T.U.A.)** individuano gruppi di materiali che "nascono" come rifiuti ma che, al ricorrere di determinate condizioni, escono dalla categoria dei rifiuti e quindi dall'applicazione della relativa normativa; trattasi dunque di un regime di favore che non opera in automatico e deve essere provato. In particolare le MPS si caratterizzano per il fatto di essere il risultato di un'operazione di riciclaggio dei rifiuti, i Sottoprodotti – invece - sono il risultato (non voluto) di un processo di produzione. E' quindi pacifico che da un impianto che effettua una delle operazioni di recupero previste dalla legge (allegato C all Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) potranno derivare MPS e mai sottoprodotti, viceversa da un impianto produttivo possono derivare sottoprodotti ma mai MPS.


¹ Oltre che tab. C1 "Materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'impianto" della scheda AIA "C" _rev.07/12/15 e nel PMC_rev.17/12/15

² In passato la disciplina delle MPS era dettata dall'art. 181-bis del T.U.A., ma a partire dal 25/12/2010 tale articolo è stato abrogato per cui, teoricamente, oggi esse non esistono più perché sostituite dal EoW (categoria di non-rifiuti prevista dalla Dir 2008/98/CE). La normativa ha comunque stabilito che le operazioni di recupero finalizzate alla produzione di MPS autorizzate in passato e non scadute sono valide fino alla loro naturale scadenza.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Nel sottolineare l'importanza dell'utilizzo di una corretta terminologia e dell'attribuzione di una idonea qualifica normativa alle materie in input³ ed output dal ciclo produttivo dello stabilimento, si reputa non chiaro ed esaustivo l'inquadramento riportato nella Relazione tecnica integrativa del 17/11/15 e si ritiene debba essere prodotta documentazione idonea ad attestare la sussistenza dei requisiti per la qualifica di sottoprodotto; analogamente, come descritto nel seguito del presente contributo, emerge l'esigenza che il gestore integri il PMC con tutte le definizioni dei materiali richiamati ed i riferimenti normativi "pertinenti" da cui dette definizioni discendono.

- 2) In merito alla richiesta di chiarimenti sulle modalità di gestione (stoccaggio e successivo allontanamento) del digestato prodotto dall'impianto avanzata dall'ARPA in sede di CdS del 15/06/15, il gestore ha dichiarato a pag. 13 della Relazione tecnica integrativa_rev.17/11/15 che ESSO "...viene sottoposto a centrifugazione all'interno del capannone trattamento fanghi, ottenendo un fango con contenuto di umidità pari al 70-75% circa. Viene depositato sotto la tettoia deposito fanghi (1.560 t) e da qui caricato sui cassoni per avviarlo a successivo recupero con spandimento sui terreni agricoli (D.Lgs. 99/1992) o in alternativa nelle industrie dei fertilizzanti..."


Si osserva che il D.Lgs. 99/1992 recante "Attuazione della direttiva 86/278/CE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" concerne esclusivamente, per le finalità descritte all'art.1, l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione e non anche del digestato derivante da impianti di trattamento rifiuti. Si precisa altresì che l'utilizzazione agronomica del digestato qualificato sottoprodotto è invece disciplinata dal Decreto interministeriale n. 5046/16 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134".

ALTRI ELABORATI

- Rispetto alle opere da realizzarsi, il gestore dovrà chiarire se sono previste attività di scavo e/o produzione di rifiuti, stimandone nel caso i quantitativi e soprattutto indicandone le modalità di gestione.
- Tutte le planimetrie (es. Tavv. 2, 7, 9 e 10) devono essere ripresentate/sdoppiate indicando lo stato di fatto e lo stato di progetto (risultano previste nuove opere da realizzare); necessita inoltre completare le legende (es. Tavv. 7 e 9 con inserimento codici CER per depositi rifiuti, ecc.) e inserire data e numero della revisione.
- In merito alla Tav. 10, ossia il flow-chart richiesto con precedente parere ARPA, necessitano chiarimenti e revisioni, a titolo esemplificativo su:
 - inquadramento normativo e modalità di esecuzione delle operazioni di gestione dei rifiuti in ingresso nel quadro B (non è definito quali operazioni R e/o D il gestore chiede di autorizzare in AIA e relative quantità, ed anzi a riguardo si invita sia il proponente che l'A.C. ad effettuare una verifica di congruenza delle informazioni a riguardo fornite nei vari elaborati trasmessi);
 - tracciabilità distinta nel processo di digestione anaerobica dei rifiuti in ingresso e dei reflui definiti "interni" dal Gestore stesso. Inoltre risulta verosimile una commistione di rifiuti e sottoprodotti alimentari (es. teste e code, vinacce, ecc.). In particolare il proponente non ha chiarito la gestione del CER 020704 (frazioni di testa e coda della distillazione frazionata) in quanto il riscontro fornito a pag. 16 della Relazione integrativa e Tav. 10 quadro B non appare congruente e idoneo [triplo destino, ossia vendita se conforme (a cosa?) oppure smaltimento come rifiuto previo deposito temporaneo, oppure utilizzo - come rifiuto - nella digestione anaerobica (ipotesi impossibile, atteso che questo comporterebbe una miscelazione e diluizione).
 - modalità del trattamento di digestione anaerobica, rispetto a cui dovrà essere descritto se i due digestori attivi siano utilizzati esclusivamente in serie o in parallelo, nonché esplicitato il senso dei termini "primario" e "secondario".

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



- In merito al rischio osmogeno, si rileva che le vasche afferenti all'impianto di depurazione reflui riportate in Tav. 09, così come alcune vasche di deposito sansa, vinaccia e sottoprodotti alimentari non risultano coperte nonostante rappresentino potenziali sorgenti emissive così come attestato anche da quanto riportato in Tab. 1.1 della Relazione tecnica_Lenviros. In merito all'emissione di odore si ritiene necessario, oltre che la chiusura delle vasche di deposito, il convogliamento nonché l'invio ad idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti provenienti dalle sorgenti di tipo areale e puntiforme "critiche" così come individuate a seguito dei campionamenti effettuati dalla società incaricata Lenviros srl⁴. Attesa la presenza di alcuni dei recettori nelle vicinanze dello stabilimento⁵ ed al fine di eliminare o minimizzare il numero di eventi estremi di esposizione olfattiva, si ribadisce l'opportunità che il Gestore provveda da subito alla chiusura della linea trattamento fanghi e che la stessa sia dotata di idonei sistemi di aspirazione dell'aria ed invio degli inquinanti ad un sistema di abbattimento; ad ogni buon conto si rimanda all'A.C. la definizione finale delle tempistiche di attuazione ed adeguamenti. Si rileva che le emissioni convogliate Ec1 ed Ec2 presentano criticità⁶; si rammenta che le emissioni convogliate devono rispettare i limiti di concentrazione di odore di cui alla Legge Regionale Regione Puglia n. 23/2015, che per le emissioni convogliate sono di 2000 ouE/m³ e, nel caso di emissione diffusa, sono di 300 ouE/m³.
- Per quel che concerne la produzione ed utilizzo del biogas non si ritiene dirimente il riscontro fornito dal Gestore circa il rispetto di quanto previsto dalla Sezione 6, Parte II, Allegato X del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ovvero di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti; a riguardo si ribadisce che qualora il biogas sia derivante dai rifiuti, la conversione energetica del biogas dovrà essere effettuata secondo le modalità conformi a quanto previsto dal DM 05/02/1998 e smi.
- Relativamente alla compilazione delle tabelle di cui alle schede AIA_rev.09/12/15 "C" (Materie prime ed ausiliarie) e "D" (Capacità produttiva) si richiamano, ai fini della verifica da parte dell'A.C., le incongruenze e perplessità sulla corretta qualifica di prodotti, sottoprodotti e rifiuti già rilevate al punto 1 delle osservazioni sull'elaborato Relazione tecnica integrativa-rev.17/11/15.
- In merito alla Scheda AIA "I" rev.09/12/15", nelle tabb. I1 e I2 è riportato tra i rifiuti prodotti anche il biogas definito "... proveniente da trattamento reflui propri e c/ terzi...", gestito in regime di deposito temporaneo con adozione del criterio quantitativo e successivamente avviato ad impianto di recupero aziendale per attività R1. Si segnala all'A.C. che la predetta operazione R1 rappresenterebbe attività tecnicamente connessa a quella oggetto di istanza AIA e richiederebbe un approfondimento dei codici IPPC da applicare all'impianto rispetto alla proposta del gestore.
- In merito alla dichiarazione riportata al par. 12 "Stabilimento a rischio di incidente rilevante" dell'elaborato "R1-Relazione tecnica-rev.01" secondo cui "...In relazione al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334...omissis.. coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 21 settembre 2005 n. 238, le quantità stoccate sono inferiori ai limiti previsti per l'applicazione della suddetta normativa...", si rappresenta che la normativa richiamata dal proponente è stata abrogata e sostituita dal D.lgs. 105/2015. Alla luce di tale evidenza, si richiede al gestore di fornire attestazione circa l'assoggettamento o meno agli obblighi imposti dal nuovo decreto.
- In merito alla **gestione delle acque meteoriche**, in relazione alla richiesta, formulata anche in sede di I CdS del 15/06/2015, di presentare il titolo abilitativo allo scarico, codificato con sigla S2, delle acque meteoriche di seconda pioggia e di dilavamento delle coperture, rilasciato dal gestore della fogna bianca dell'area PIP di Mottola, il proponente in luogo del predetto titolo ha fornito un verbale di Conferenza dei Servizi tenuta in data 4 aprile 2002 relativa all'intervento di completamento delle urbanizzazioni primarie nell'area piccole industrie di San Basilio trasmesso dall'Ufficio tecnico del Comune di Mottola con nota prot.5389 del 23/04/2002. In tale atto la conferenza acquisiva per silenzio-assenso della Provincia di Taranto

4

⁴ Pag. 7 Elaborato "ANALISI DEI PROCESSI DI DISPERSIONE DELLE EMISSIONI ODORIGENE PER L'IMPIANTO BALICE DISTILLATI S.R.L." della Lenviros srl.

⁵ Tab. 4.1 di pag. 37 dell' Elaborato "ANALISI DEI PROCESSI DI DISPERSIONE DELLE EMISSIONI ODORIGENE PER L'IMPIANTO BALICE DISTILLATI S.R.L." della Lenviros srl Relazione tecnica_Lenviros.

⁶ Pag 6 e 8 Elaborato "Relazione tecnica del consulente dott. Chim. R. Pannacciulli".

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente


Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arppuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

l'autorizzazione al rilascio delle acque meteoriche nel canale. Si osserva che anche considerando valida detta autorizzazione, la stessa sarebbe abbondantemente scaduta in quanto la validità delle autorizzazioni allo scarico è pari a 4 anni, in aggiunta essendo intervenuto il R.R. 26/2013 e successive modifiche la regimentazione delle acque meteoriche sarebbe stata comunque da rivedere. Le evidenze documentali sono altresì contrastanti, infatti nell'elaborato *"Relazione tecnica integrativa rev. 17.11.2015"*, viene riportato che *"...le acque di seconda pioggia e dei tetti vengono ...scaricate in Canale Franco..."*, mentre nell'elaborato *"R7 - Relazione sulla gestione acque meteoriche di prima e seconda pioggia acque meteoriche"*, nonché nella planimetria *"Tav.4"* è chiaramente indicato il recapito in fogna bianca esistente consortile del PIP. Del resto anche in occasione di un sopralluogo effettuato da ARPA Puglia in data 07/01/2013 con verbale n.01/ST/13 era stato visionato il pozzetto di by-pass delle acque di seconda pioggia collegato alla rete di fognatura della zona PIP di Mottola. Nel verbale della CdS del 04/04/2002, (rif. punti 6 e 7) si fa inoltre riferimento sia allo *"scarico di acque bianche nel canale "acqua pubblica" rappresentato dal canale franco"*, sia a un *"nuovo punto di scarico di acque bianche nel canale acqua pubblica a sud-ovest del canale franco e marginante la ferrovia ed il Tratturello Martinese e con esso confluyente nella Lama di Castellaneta"*. Si chiede pertanto di chiarire i punti di recapito delle acque meteoriche di seconda pioggia e delle acque meteoriche delle coperture fornendo le coordinate geografiche, di fornire chiarimenti sul gestore del Canale Franco e della fognatura bianca al fine di acquisire il titolo abilitativo allo scarico/nulla osta da inglobare nell'AIA, anche al fine di fissare i criteri qualitativi dello scarico S2.

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche descritta nel documento *"R7 - Relazione sulla gestione acque meteoriche di prima e seconda pioggia acque meteoriche"*, si reputa necessario rivisitare lo schema di raccolta e di trattamento, al fine di adeguarlo a quanto previsto all'art.8 e seguenti del R.R. 26/2013, provvedendo alla raccolta separata delle acque di prima pioggia a monte dell'impianto di trattamento. L'accumulo delle acque di prima pioggia dopo il trattamento di tutte le acque meteoriche non garantisce la corretta separazione della prima pioggia (a monte dei trattamenti) dalle acque di dilavamento successive come normato al capo II del R.R. 26/2013. In merito all'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche, il proponente ha dichiarato nel documento *"Chiarimenti a richieste comitato tecnico provinciale - seduta del 09.02.2016"* che *"...le acque della vasca di accumulo finale vengono riutilizzate per l'impianto antincendio, per il lavaggio delle pavimentazioni e nel processo produttivo per la diluizione dei fanghi palabili conto terzi. Le acque trattate vengono riutilizzate quasi completamente in quanto dalla vasca di accumulo finale della capacità di mc 40,00, mediante una pompa elettrica vengono inviate nella vasca dell'impianto di depurazione denominata "polmone acqua" della capacità di mc 2.000..."*. Si ritiene necessario che il riutilizzo di dette acque avvenga tramite un sistema stabile e fisso di erogazione/distribuzione dotato di idonea strumentazione per la contabilizzazione delle acque riutilizzate. A proposito della diluizione dei fanghi palabili si rileva che la procedura adottata non risulta contemplata dalle Bat sul trattamento dei rifiuti liquidi.

- Per le **acque reflue industriali**, riguardo a quanto comunicato dal Comune di Mottola con nota prot. 9761 del 27/06/2015, circa la SCIA n.79/2014 per la *"realizzazione di nuova tubazione interrata di reflui depurati di processo da opificio Balice"*, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nell'elaborato *"Relazione tecnica integrativa rev. 17.11.2015"* (rif. pag13/29) ossia che *"...la tubazione di diametro maggiore è stata realizzata in sostituzione dell'esistente, al fine di ridurre i consumi energetici della pompa di spinta dei reflui depurati, fermo restando la capacità massima di smaltimento giornaliera..."*.
- In relazione al Canale Franco individuato quale recapito finale dello scarico delle acque reflue industriali codificato con sigla S1, lo stesso è individuato come *"...corso d'acqua effimero che si imposta su una litologia attuale costituita da depositi alluvionali con al di sotto lembi di calcareniti e le argille del Bradano. Dopo aver percorso circa 6 Km, sfocia nella Gravina di Castellaneta. Essa, oltre a rivestire una notevole importanza paesaggistica, è caratterizzata nel suo tratto centrale, dalla presenza di un fondo calcarenitico e calcareo, quindi permeabile per fratturazione..."*⁷.

⁷ fonte Carta Geologica d'Italia 1:100.000 fogli 189- Matera e 177- Altamura

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724



DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Carta Geologica d'Italia 1:100.000 fogli 189- Matera e 177- Altamura

Si ritiene, pertanto, che, come stabilito dal PTA al par. 9.6.2.3 lettera a), gli standard di riferimento per la conformità dello scarico siano individuabili nella tabella 4 dell'All. 5 alla Parte III del D. lgs. n. 152/06 e smi. nonché nel punto 2.1 del medesimo allegato ove è prevista l'assenza delle "Sostanze per cui esiste il divieto di scarico" laddove per assenza si intendono "concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto (n.d.r. D. L.vo 152/06) o dei successivi aggiornamenti". Si chiede pertanto di adeguare anche il PMC ai limiti eplicitati.


Si ribadisce inoltre la richiesta, già formulata in sede di CdS del 15/06/2015, di trasmettere il nulla-osta dell'ente gestore del canale franco, in quanto il proponente, a riscontro, ha allegato la Determina n.15 del 16/02/2011 rilasciata dalla Provincia di Taranto per l'autorizzazione allo scarico ove il nulla osta viene solo richiamato come "acquisito in precedenza con il rilascio della DD n.28 del 24/06/2006".

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- Considerando l'elaborato "*Rapporto di Valutazione del rumore nell'ambiente esterno*" si osserva, preliminarmente, che la **documentazione esaminata** descrive lo scenario acustico relativo alla fase di esercizio della distilleria ma nulla dice rispetto all'impatto acustico delle opere e attività di cui si chiede autorizzazione. La documentazione prodotta, pertanto, risulta essere non adeguata in riferimento all'istanza prodotta. Ad ogni buon conto, l'esame di quanto inoltrato evidenzia, comunque, numerose criticità che di seguito si portano alla c.a. della AC:
 - 1) La relazione fonometrica non è debitamente timbrata e firmata dal tecnico competente in acustica;
 - 2) Non è stato specificato tecnicamente il motivo per il quale è stata utilizzata per le misure fonometriche del Leq(A) una costante di integrazione SLOW (in assenza di adeguata giustificazione è da ritenersi conforme al DM 16/03/98 l'uso di una costante di integrazione "Fast");
 - 3) In riferimento alla calibrazione ante e post misure, nel documento è citato uno scostamento poco significativo del livello mentre nulla è detto sulla conformità degli esiti della calibrazione rispetto a quanto prescritto dal DM di cui sopra (intervallo di accettazione per ritenere valida la calibrazione 0,5 dB);
 - 4) Premesso che in assenza di zonizzazione acustica da parte del Comune di Mottola il riferimento normativo è l'art. 6 del DPCM 01/03/91 e che, inoltre, la sorgente citata nei rapporti di misura allegati è il Rumore Residuo, non è altresì chiaro il contesto urbanistico nel quale ricade lo stabilimento se trattasi di **zona esclusivamente industriale**, (per la quale valgono i limiti dell'art.6 del DPCM 1/03/91 di 70 dB(A) diurno e notturno) o **zona prevalentemente industriale**, vista la presenza di almeno un recettore, correttamente considerato come punto di misura e per il quale i limiti stabiliti dal sopra citato art. 6 del DPCM 01/03/91, relativi "Tutto il territorio Nazionale" pari a 70dB(A) e 60 dB(A), rispettivamente, diurno e notturno. Tale aspetto è importante dal momento che dai risultati delle misure fonometriche emerge un superamento del limite assoluto in periodo di riferimento notturno pari a 60 dB(A) per i punti D,E e G. In riferimento a tale osservazione si ritiene dirimente il parere della AC in materia ossia l'Amministrazione Comunale di Mottola;
 - 5) Si segnala inoltre che nei medesimi rapporti di misura è riportato erroneamente il riferimento normativo alla classe V "aree esclusivamente industriali" in termini di limiti di immissione ed emissione che sono, invece, propri delle **aree prevalentemente industriali**, previste dalle tabelle B e C del DPCM 14/11/97;
 - 6) Non è presente un' adeguata e chiara analisi dei dati ottenuti. Vi è l'ambiguità, infatti, sulla eventuale applicazione dei fattori correttivi, evidenziati in rosso nei rapporti di misura per alcuni punti. Non è altresì, chiaro, per quanto detto sopra, se i risultati riportati nelle tabelle di pag. 12 della relazione fonometrica si riferiscano ai livelli di rumore ambientale (macchine funzionanti, come riportato) o ai livelli di rumore residuo che viene citato, invece, come sorgente nei relativi rapporti di misura allegati. Nel caso, infatti, dovessero essere applicati i fattori correttivi relativi alla eventuale presenza di componente tonale, impulsiva e in bassa frequenza, emergerebbero potenziali situazioni di superamento del limite assoluto in periodo di riferimento notturno pari a 60 dB(A).
 - 7) Si segnala, per quanto specificato sopra, che le conclusioni riportate a pag. 13 della relazione fonometrica, si riferiscono erroneamente, al DPCM 14/11/97 e non al DPCM 01/03/91.
 - 8) Nella scheda H in Tab H2, in fine, si evince la presenza di una sorgente sonora in progetto relativa a un cogeneratore a Biogas da 999kW per il quale non è stata eseguita nessuna valutazione previsionale sul suo livello di rumore atteso in termini di contributo relativo al livello di rumore complessivo esistente ;
 - 9) Non è indicato lo stato di esercizio dell'impianto oggetto di valutazione ossia se le prove siano state condotte con stato di marcia a pieno regime o in diversa configurazione;
 - 10) La campagna di misura è basata sulla effettuazione di un solo campionamento per ogni postazione (tempo di misura compreso tra 5 e 10 minuti). La conduzione di un solo campionamento può essere accettata esclusivamente nel caso in cui si attesti che l'impianto marci sempre nella stessa configurazione (pieno regime). Si evidenzia che comunque un tempo di misura pari a 5 minuti è a parere dell'Agenzia da ritenersi non adeguato.

7



OSSERVAZIONI SULL'ELABORATO R2 "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" rev. 07/12/2015

- Il par. 1 "*Premessa*" inquadra l'attività svolta presso lo stabilimento e per cui è richiesto il rilascio dell'AIA con il codice IPPC 5.3 b) dell'allegato VIII alla parte II del TUA e ss.mmi.ii. ovvero (vedasi solo parte in grassetto) **"... Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:**

1) trattamento biologico;


2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;

3) trattamento di scorie e ceneri;

4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti...."

Si prende atto di quanto dichiarato dal gestore ma, in considerazione delle informazioni fornite nella scheda AIA "I" rev.09/12/15 (v. osservazioni sopra riportate) si ribadisce la necessità di un approfondimento da parte dell'A.C. sui codici IPPC applicabili allo stabilimento.

- La tabella *Tabella C3 - Risorse idriche* del paragrafo 3.1 del PMC deve essere integrata con la risorsa non convenzionale recuperata. I consumi di acqua, sia di pozzo che meteoriche riutilizzate devono essere distinti per utilizzo (antincendio, lavaggio, diluizione fanghi, processo etc...).
- Si rileva che la *Tabella C5 "Combustibile"* del par. 3.3 dell'elaborato, rispetto alla precedente versione del PMC, non include più il contributo del gasolio per autotrazione a suo tempo dichiarato come utilizzato nei mezzi di movimentazione.
- In riferimento al par. 3.4 PMC rev2 si segnala:
 - l'intervenuta norma UNI EN ISO 16911:2013 in sostituzione della UNI 10169:2001;
 - non risultano indicati, per i composti odorigeni elencati nelle Tabelle di cui al citato par. 3.4 (quali ad esempio metanolo, etanolo, acetaldeide, etc.), i metodi di riferimento elencati nell'Allegato tecnico della richiamata L.R. n.23/2015;
 - mancano altresì nelle tabelle i riferimenti alle metodiche di campionamento ed analisi dei parametri SOx e CO, già indicati nel precedente parere ARPA (rispettivamente UNI EN 14791:2006 e UN EN 15058:2006);
 - non è richiamato l'obbligo di compilazione del Catasto CET ai sensi della DGR n.180/2014, né l'obbligo di verifica annuale di assoggettabilità alla compilazione del Registro EPRTR ex DPR n.157/2011.
- La frequenza di monitoraggio dello scarico S1 riportata *Tabella C9 - Inquinanti monitorati* del paragrafo 3.5 del PMC deve essere rivisitata in modo da garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso. In merito ai limiti da rispettare si richiama quanto indicato nel presente parere.
- Il par. 3.7 "*Rifiuti/sottoprodotti da trattare*" è estremamente carente e confuso e non risulta aver recepito le indicazioni del parere espresso da ARPA a verbale di CdS del 15/06/15 (rif. ad osservazioni relative al par. 5.4 dell'originaria versione del PMC). Preliminarmente si rileva che la trattazione avrebbe dovuto essere articolata in due paragrafi distinti, considerata la diversa qualifica giuridica attribuita ai residui in questione. Emerge altresì che il paragrafo:
 - a) è stato completamente rimodulato eliminando la trattazione ed il quadro riepilogativo utili presenti nella precedente versione del PMC (rif. a descrizione controlli e registrazioni sui rifiuti prodotti) quando invece una descrizione è necessaria per rendere autoconsistente l'elaborato (e ciò vale per tutte le matrici/aspetti ambientali);
 - b) non risponde alle richieste né recepisce le prescrizioni formulate da ARPA in sede di verbale di CdS del 15/06/2015 (v. punti 5 e 6 delle osservazioni ARPA sul PMC), anche se taluni riscontri, comunque parziali ed insoddisfacenti, sono stati forniti dal proponente nelle schede AIA o in altri elaborati diversi dal PMC, come comprovato dalla *Relazione tecnica integrativa rev.17/11/2015* trasmessa.
 - c) le informazioni riportate nel PMC riguardo ai controlli analitici per la caratterizzazione dei rifiuti e dei sottoprodotti in ingresso (modalità, tipologia e frequenza delle verifiche analitiche) risultano



inidonee/insufficienti, oltre che parzialmente incongruenti con quelle riportate negli altri elaborati/schede su rifiuti e sottoprodotti forniti;

- d) il gestore infine non chiarisce se risulta implementato un Sistema di gestione interno che attesti la qualità di quelli che definisce "prodotti/sottoprodotti" in uscita: per tale aspetto si ribadisce e si rimanda a quanto riportato al punto 1 delle considerazioni sopra espresse in merito alla Relazione tecnica integrativa_rev. 17/11/2015.
- Nella revisione datata dicembre 2015 del PMC sono stati eliminati i paragrafi 5.7 "Emissioni eccezionali" (diversamente da quanto riportato a pag. 27 dell'elaborato Relazione tecnica integrativa rev. 17/11/2015), 6.1 "Funzionamento dei sistemi" e 9 "Quadro sinottico dei controlli e partecipazione dell'Ente di Controllo", oggetto invece di richiesta di modifica e/o integrazione da parte di ARPA in sede di verbale di CdS del 15/06/2015 (v. punti nn. 8, 13, 14 e 16 delle osservazioni dell'Agenzia);
 - Per quel che concerne gli indicatori riportati in Tab. C.16, pag. 23, del PMC rev_dic.2015, essi non rispondono a quanto richiesto da ARPA a verbale di CdS del 15/06/2015 (v. punto n. 11 delle osservazioni dell'Agenzia), ovvero l'integrazione di "... significativi indicatori prestazionali ed ambientali dedicati ai rifiuti (sia quelli conferiti e trattati che quelli prodotti)...".
 - Il par. 5 "Comunicazione dei risultati del monitoraggio ed informazione del pubblico" non recepisce quanto indicato da ARPA in sede di CdS del 15/06/15 (v. punto n. 12 delle osservazioni dell'Agenzia) in merito alla necessità di prevedere la pubblicazione del Report annuale di attuazione del PMC su sito web aziendale, al fine di garantire massima trasparenza ed informazione del pubblico; altresì non risulta corretto l'errore materiale circa la data di trasmissione di detto Report (risulta ancora riportata quella del 31 aprile di ciascun anno).
 - Quanto richiesto da ARPA in sede di CdS del 15/06/15 sui par. 6 e 6.2 della prima versione del PMC sia stato completamente recepito nel par. 4, tabelle C.18.1 e C.18.2, dell'elaborato di PMC rev.17/12/15 (es. mancano info su frequenza calibrazioni e tarature strumentazione/apparecchiature).
 - Quanto richiesto da ARPA in sede di CdS del 15/06/15 rispetto al par. 6 "Gestione dei dati, assicurazione della qualità" della prima versione del PMC sia stato idoneamente recepito nella "Tabella registri" a pag. 38 del PMC_rev.17/12/15, inserita nel par. 4 senza una trattazione descrittiva ed informazioni di dettaglio.

9

Alla luce delle carenze e dei rilievi evidenziati il parere dell'Agenzia è sfavorevole.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Dott. Vittorio Esposito

Il GdL
Dott. Roberto Barnaba
Dott.ssa Adele Dell'Erba
Dott.ssa Adriana Primicino
Dott. Alessandro Saraceno

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TARANTO

Ufficio Prevenzione Incendi

Cod. Amm. : p_ta
N. Prot. : 0028969
Data Prot. : 22-09-2017 12:30:11



Allegati n. 21

Alla PROVINCIA di TARANTO
9° Settore Ecologia ed Ambiente – Aree
protette – Parco Naturale Regionale "Terra
delle Gravine
Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale
Via Anfiteatro, 2
74100 TARANTO
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

OGGETTO: Procedura di AIA – Balice Distillati – Impianto di depurazione per il trattamento delle
borlande in uscita dal proprio ciclo lavorativo di distillazione, nonché di rifiuti di produzione
terza filiera dell'industria agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia
elettrica – Codice IPPC: 5.3 – Z.I. Mottola (TA).
Convocazione Conferenza di Servizi del 12/10/2017 – ore 11,00
Riscontro nota p_ta prot. 0028258 del 19/09/2017.

Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi indetta da codesto Ufficio con nota
p_ta prot. n. 0028258 del 19/09/2017 vertente quanto in oggetto, questo Comando conferma quanto
già comunicato con la nota protocollo n. 6216 del 05/06/2015 che ad ogni buon fine si allega in copia.

II COMANDANTE PROVINCIALE
(dott. ing. *Maria* CESARIO)

Responsabilità del procedimento
istruttorio assegnata a:

Felice Pano

data

25/9/17

Il Dirigente

de

NOCA



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TARANTO

Ufficio Prevenzione Incendi

COM. TA. REGI STROUFFI CI ALE. 0006216_05-06-
2015. h. 15: 26. U. COM. TA- PRM NC. di pvvf

Alla PROVINCIA di TARANTO
9° Settore Ecologia ed Ambiente
Aree Protette - Parco Naturale Regionale
"Terra Delle Gravine"
Approvvigionamento Idrico
Via Lago di Bolsena, 2
74121 TARANTO
ambiente.provincia.ta@pec.it

Allegati n.

OGGETTO: Balice Distillati S.r.l. – Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'Impianto di depurazione per il trattamento delle borlande in uscita dal proprio ciclo lavorativo di distillazione, nonché di rifiuti di produzione terza da filiera dell'industria agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia elettrica". Cod. IPPC 5.3. Impianto sito nel comune di Mottola Fg. 60 p.la 576 sub.1
Convocazione Conferenza dei Servizi per il giorno 15/06/2015 – ore 10,30.

Con riferimento alla nota protocollo PTA/2015/0027595/P del 27/05/2015 con cui è stata convocata la Conferenza di Servizio per il giorno 15 giugno 2015 finalizzata al rilascio della autorizzazione indicata in oggetto, questo Comando comunica che per l'attività in argomento la società BALICE DISTILLATI in data 26/11/2012 ha prodotto a questo Comando la "Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio" che ha una validità fino al 26/11/2017.

Inoltre, in data 23/06/2014 protocollo n. 7194 (che si allega in copia), questo Comando ha seguito della presentazione della Segnalazione di Inizio Attività, ha rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi per un gruppo elettrogeno alimentato a biogas prodotto dall'impianto di depurazione dell'opificio.

Qualora di contro, siano intervenute modifiche rispetto alle situazioni evidenziate, il titolare dell'attività dovrà riavviare le procedure previste all'art.4 del D.P.R. n.151/2011 secondo le modalità di cui al D.M. 07/08/2012.

Di ciò voglia prendersi atto nell'ambito della Conferenza di Servizi.

IL COMANDANTE PROVINCIALE

Dott. Ing. Francesco NOTARO)
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE

NG/ca



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TARANTO

Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

Al SUAP del Comune di
74015 MOTTOLA (TA)
suapmottola@libero.it

Alla Soc. BALICE DISTILLATI S.R.L.
Via G. Murat, 98
70123 BARI
putignanoluigi@libero.191.it

OGGETTO: Controllo di prevenzione incendi ex art.4 comma 3 del D.P.R. 01/08/2011 n.151 relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. 4.444 del 16/04/2014. **Esito positivo del Verbale di Visita Tecnica N. 71 del 30/05/2014 - Certificato di prevenzione incendi.**

| | |
|--------------------------------------|---|
| Ditta | BALICE DISTILLATI S.r.l. |
| Indirizzo dell'attività | Località San Basilio - zona P.I.P. - Mottola (TA) |
| Descrizione attività principale | Gruppo elettrogeno alimentato da biogas prodotto dall'impianto di depurazione dell'opificio |
| Attività di cui al D.P.R. n.151/2011 | 49/C - 1/C |
| PRATICA N: 38437 | Allegati: |

Con riferimento alla attività riportata in oggetto,

- Vista la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.151/2011 da parte del Legale Rappresentante della Società BALICE DISTILLATI S.r.l. con sede in Via Gioacchino Murat ed assunta al prot. n. 4.444 del 16/04/2014 di questo Comando;
 - Vista l'asseverazione a firma del professionista Ing. Luigi PUTIGNANO, allegata alla suddetta SCIA, con la quale lo stesso assevera la conformità dell'attività sopraindicata ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio e la documentazione tecnica di progetto di cui alla predetta asseverazione;
 - Visto l'esito positivo del Verbale di Visita Tecnica n. 71 del 30/05/2014 redatto dal responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi D.V.D. ing. Vincenzo LOIACONO;
- alla data del 30/05/2014 sono rispettate le prescrizioni previste dalla normativa vigente e sussistono i requisiti di sicurezza antincendio (art.16 comma 1 del D.Lgs. n.139/2006).

Il Responsabile della verifica e controllo
(D.V.D. Vincenzo LOIACONO)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Doct. Ing. Francesco NOTARO)
FIRMATO

Documento sottoscritto con firma digitale
Non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa.
(art. 3-bis co 4-bis e art 47 del D.Lvo 7/03/2005, n° 82 e s.m.i.)

